



49134-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Paolo Micheli	- Presidente -	Sent. n. sez. 2671 /2019
Alessandrina Tudino		PU 16/09/2019
Irene Scordamaglia		R.G.N. 40654/2018
Elisabetta Morosini		
Giuseppe Riccardi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 09/03/2018 della Corte di Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi,
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene
accessorie fallimentari e l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 09.03.2018 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato (omissis) (omissis) responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, condannandolo alla pena di anni tre di

GR

reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, commi 1 e 2, L.F., perché nella qualità di amministratore unico, e dal 31.7.2003 di amministratore di fatto, della società (omissis) s.r.l., in concorso con (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), costituita la società (omissis) al solo scopo di commettere una pluralità di truffe, alienava, distraendo il ricavato della vendita, la merce acquistata da (omissis) che non veniva reperita in sede di inventario fallimentare, teneva i libri contabili della predetta società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e cagionava per effetto delle operazioni dolose il fallimento della società.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) (omissis), Avv. (omissis), deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Omessa assunzione di una prova decisiva: lamenta l'erroneità della motivazione con cui la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata per esaminare il Dott. (omissis), dottore commercialista di fiducia della società, al quale l'imputato avrebbe depositato, il 31.7.2003, le scritture contabili, perché ritenuta tardiva, quando tale prova risulterebbe, oltre che essenziale per l'assoluzione dell'imputato, anche tempestiva, perché trattasi di un elemento emerso in sede di esame dell'imputato a procedimento di primo grado oramai quasi concluso e non in sede di spontanee dichiarazioni rese in primo grado, come erroneamente sostenuto dalla Corte.

2.2. Vizio di motivazione rispetto alle risultanze processuali desunte dagli atti del processo: vi sarebbe una contraddizione tra ciò che afferma la Corte di Appello, secondo cui il teste (omissis) avrebbe sostenuto di aver ricevuto, nell'ottobre 2003, da (omissis) (proprietario della società) e dal (omissis) una proposta di acquisto di semi di anguria e di melone per un ammontare di euro 100.000, e ciò che, invece, ha dichiarato il teste nel corso dell'udienza del 5.4.2011, allorquando ha riferito che all'incontro erano presenti (omissis), (omissis) (il nuovo amministratore della società) ed il tecnico (omissis); all'incontro in cui venne fatta la proposta, quindi, l'imputato non era presente, ed anzi egli aveva messo in guardia il (omissis) dal fornire prodotti alla società che aveva problemi economici.

Inoltre, la sentenza non menziona neppure la spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui gli acquisiti di merce effettuati nel luglio 2003 con assegni post datati erano legati all'esigenza di approvvigionare la società dei

semi utili per la 'campagna estiva' di semina, da pagare una volta ottenuto il ricavato della vendita delle piantine; tuttavia, una lite furibonda con il (omissis) portava l'imputato a dimettersi.

2.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), e che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373), va innanzitutto evidenziato che la prova dedotta ai fini della richiesta di rinnovazione riguardava non già prove sopravvenute o scoperte dopo il dibattimento di primo grado, rilevanti ai sensi del 2° comma dell'art. 603 cod. proc. pen., bensì "l'assunzione di nuove prove" rilevanti ai sensi del 1° comma, da intendersi come *ulteriori* rispetto alla piattaforma probatoria già acquisita in primo grado.

Infatti, la richiesta di rinnovazione riguardava l'audizione del commercialista della società fallita, il dott. (omissis), menzionato dall'odierno ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, come la persona alla quale avrebbe consegnato la documentazione contabile all'indomani delle dimissioni dal ruolo di amministratore unico.

Ebbene, giova rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività,

mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F, Rv. 268657, che, in motivazione, ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto; Sez. 2, n. 19929 del 23/02/2017, Iuliano, Rv. 270313: *"Il giudice di appello, qualora intenda respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incumbenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarne la valenza"*).

Tanto premesso, la Corte territoriale, con motivazione immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha rigettato la richiesta di rinnovazione, ritenendola tardiva e comunque non decisiva: sotto il primo profilo, infatti, ha evidenziato che la difesa dell'imputato, nel giudizio di primo grado, oltre a non avere inserito il dott. (omissis) nella lista dei testimoni, non ha neppure ritenuto di sollecitare i poteri officiosi del giudice, ex art. 507 cod. proc. pen., dopo l'indicazione fornita dal (omissis) in sede di esame; sotto il secondo profilo, inoltre, ha ritenuto che la pretesa consegna delle scritture contabili ad un commercialista - che non risulta essere stato il depositario incaricato dalla società fallita -, e non all'amministratore subentrante (l'originario coimputato (omissis)), non fosse idonea ad assolvere ai doveri propri dell'amministratore nella conservazione della documentazione contabile, conformemente all'insegnamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839).

Del resto, dalle indagini espletate era emerso che ancora alla data del 17 aprile 2004 la contabilità aziendale risultava in possesso di (omissis) .

3. Il secondo motivo è inammissibile.

CR

Le censure proposte, che appaiono in realtà riguardare il ruolo di amministratore di fatto assunto dal (omissis) successivamente al luglio 2003, oltre ad essere generiche, deducono doglianze non consentite, eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alle dichiarazioni del testimone (omissis) (omissis) ed alle spiegazioni fornite dall'imputato.

Il ricorrente, infatti, lamenta un vizio di motivazione, in quanto dal verbale dell'udienza del 5.4.2011 risulterebbe che (omissis) aveva riferito che (omissis) non aveva partecipato all'incontro nel corso del quale era stata avanzata una richiesta di acquisto di semi di anguria e melone per un ammontare di € 100.000,00; tuttavia, oltre a non essere stato dedotto un travisamento della prova, va evidenziato che la doglianza concerne il significato probatorio della dichiarazione testimoniale, senza confrontarsi, peraltro, con il dato che la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto delle sommarie informazioni del (omissis), acquisite con il consenso delle parti proprio all'udienza del 5.4.2011 (come emerge anche dalla trascrizione del verbale prodotto dal ricorrente), allorquando aveva riferito che (omissis), nell'ottobre del 2003, allorquando era già formalmente cessato dalla carica di amministratore, gli aveva avanzato la proposta di acquisto per circa € 100.000,00, mentre, nelle dichiarazioni rese in dibattimento, in sede di controesame, si è limitato a riferire di un incontro con (omissis), (omissis) ed il

CR

tecnico (n.d.r. (omissis)), senza tuttavia contestualizzare l'epoca né il valore della fornitura richiesta.

Al riguardo, va rammentato che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406: *"in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima"*).

Va, peraltro, evidenziato che la testimonianza del (omissis) concerne soltanto un frammento delle condotte distrattive contestate, riferibili ad un periodo successivo al luglio 2003, mentre il ricorso (così come già l'atto di appello) non rivolge le proprie censure nei confronti delle condotte distrattive realizzate dal (omissis) prima della cessazione dalla carica di amministratore unico, allorquando aveva acquistato le forniture con assegni post datati da lui stesso sottoscritti, ed aveva interamente spogliato gli arredi e gli attrezzi dei locali della (omissis); condotte la cui rilevanza penale non risulta suscettibile di essere elisa dall'asserita, ma indimostrata, lite con il detentore della maggioranza delle quote sociali, (omissis), che avrebbe determinato la decisione di lasciare la società, e che, comunque, appare contraddetta dall'accertata prosecuzione dell'amministrazione di fatto della società anche successivamente al luglio 2003.

4. Il terzo motivo è inammissibile, per genericità, limitandosi ad una assertiva contestazione del mancato riconoscimento di un diverso giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche.

Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente

motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, sul rilievo che non fossero state evidenziate ragioni idonee a fondare un diverso bilanciamento.

5. Va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate al ricorrente.

Invero, la sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa *per la durata di dieci anni* l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa *fino a dieci anni*».

Si verte, dunque, in una ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).

Alla luce del *dictum* della Corte costituzionale, rileva il Collegio che, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 l. fall., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 16/09/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Paolo Micheli

Paolo Micheli

